

**REVISORE UNICO
COMUNE DI PEDEROBBA**

Verbale n...3. del ...20/12/2018.....

**OGGETTO: PARERE IN MERITO ALL'IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 DEL CCNL 21.05.2018**

PREMESSA

- Vista la Relazione illustrativa del CCDI ex articolo 68 CCNL 21/08/2018 in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018 a firma del presidente della delegazione trattante del 17/12/2018;
- Il verbale di preintesa di contrattazione decentrata integrativa per l'esercizio 2018 sottoscritto il 11/12/2018;
- La determinazione n. 429 del 28/11/2018 di costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Organo di Revisione.
- L'art. 40 c. 3 - quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza delle performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs di attuazione della L. 04 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ;
- Il comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 01/01/2016, in conformità al quale: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente*

importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

- *l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: " Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato....omissis”;*
- *articoli 67 e 68 del CCNL comparto Enti Locali per il triennio 2016/2018 del 21/05/2018;*

VERIFICHE E RISCONTRI

Di essenziale importanza alla verifica degli adempimenti necessari per una corretta costituzione del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane sono i chiarimenti elargiti dalla [Corte dei Conti, Sezione regionale del Molise, con la delibera n. 15/2018](#). La formazione può avvenire solo previa adozione di atti amministrativi di competenza (anche) dirigenziale e non può ritenersi costituito il Fondo attraverso meri atti “informali” del responsabile del servizio (di ragioneria). La Sezione sottolinea i tre passaggi cruciali (fasi obbligatorie) per la corretta costituzione del fondo (e la corretta assunzione dei correlati impegni di spesa)¹:

a) l'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il Fondo contribuiscono:

- le risorse stabili, così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Sono individuate dal dirigente/responsabile del servizio, il quale adotta specifica determinazione;
- le risorse variabili che, a differenza della parte stabile, hanno valenza annuale e sono direttamente correlate alla capacità di spesa del Comune (ed al rispetto dei vincoli di contenimento). L'individuazione è rimessa ad atto giuntale (deliberazione);

b) l'adozione dell'atto di costituzione del fondo. Tale fase ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto formale assurge alla competenza del dirigente comunale e, inoltre, deve essere sottoposto alla certificazione dell'Organo di Revisione;

c) la sottoscrizione - autorizzata dalla Giunta, previo parere dell'Organo di Revisione - del contratto decentrato annuale. Secondo il Principio della competenza finanziaria potenziata essa costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Solo in

¹ La corretta gestione del fondo rappresenta una condizione imprescindibile per l'assunzione degli impegni e per le fasi successive della liquidazione (Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto, delibera n. 263/2016).

seguito a quest'ultimo passaggio ("c]") possono essere assunti gli impegni relativi al trattamento accessorio e premiante con imputazione negli esercizi in cui le obbligazioni scadono o diventano esigibili (tramite il Fondo pluriennale vincolato).

La [Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 57/2018/Par](#), ha approfondito due fattispecie tipiche:

1) la mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento: comporta che le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, "vincolato" per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale;

2) a fondo costituito, il contratto non sia stato sottoscritto nell'esercizio finanziario di riferimento:

nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base del formale atto (determina) di costituzione del fondo di competenza dirigenziale, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono, per l'intero importo del fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Ciò posto, la Corte sottolinea che nel concetto di "*quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale*" non sono incluse le risorse variabili specificatamente disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge, né eventuali risorse trasferite dalla Regione, la cui natura di contributo di provenienza esterna rileva solamente ai fini della non assoggettabilità ai limiti di cui all'articolo 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010². Dunque, in assenza di costituzione del fondo e di successiva sottoscrizione del contratto, l'avanzo di amministrazione non potrà che finanziare solo gli istituti direttamente fissati dai Ccnl e non soggetti a destinazione sulla base del contratto decentrato.

- Con determina numero 630 del 21/12/2016 è stato determinato il fondo per il 2016 pari ad €. 79.348,00;
- Con delibera di G.C. numero 67 del 16/10/2017 e successiva determina numero 452 del 27/10/2017 a valere per l'anno 2017, il fondo costituito nel 2016 è stato decurtato di €. 536,61 riducendolo pertanto ad €. 78.811,39
- Per l'anno 2018 pertanto il fondo destinato a CCDI trova limite base in €. 78.811,39 e viene determinato in complessivi €. 91.545,23, in funzione di quanto disposto dagli articoli 67 e 68 del CCNL 21/05/2018 secondo lo schema che segue, col quale si dimostra anche il rispetto della previsione legislativa contenuta all'articolo 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017:

² Art 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."

COSTITUZIONE DELLA PARTE STABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	IMPORTI 2016	IMPORTI 2018
Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67, c. 1 CCNL 2016/2018) dedotta quota destinata a costituzione fondo straordinario	115.208,84	115.757,34
RIA cessati 2017 (art. 67 c. 2 lettera c CCNL 2016/2018)		124,67
Totale trattamento accessorio anno	115.208,84	115.882,01
Decurtazione storicizzata anno 2014	-30.564,36	-30.564,36
Decurtazione rispetto limite 2015 e cessazione personale	-5.833,09	
Decurtazione art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017		6.506,26
RISORSE STABILI	78.811,39	78.811,39
Risorse stabili non soggette al limite		1.433,84
Differenziali progressioni economiche orizzontali (art. 67 c. 2 lett. b) – dichiarazione congiunta n. 5 – CCNL 2016/2018)		
TOTALE PARTE FISSA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018		80.245,23

COSTITUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	IMPORTI 2016	IMPORTI 2018
Specifiche disposizioni di legge (art. 67, c. 3 lett. c) CCNL 2016/2018)		
Compensi ISTAT	678,00	
Compensi Avvocatura	42.000,00	11.300,00
Somme non soggette al limite di spesa		
TOTALE PARTE VARIABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018	42.678,00	0
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018	121.489,39	91.545,23

Nel dettaglio, relativamente alla parte stabile, per l'anno 2018:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	31.502,46
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	37.079,56
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	1.277,33
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	
CCNL 14.09.2000 art. 36 Indennità Maneggio Valori	
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto (quota fondo)	12.109,80
CCDI 2012/2015 Altro (indennità reperibilità e particolari condizioni nell'erogazione di determinati servizi)	
Recupero P.E.O. personale comandato c/o altri enti	-1.489,15
Recupero Ind.tà comparto q.f. personale in comando c/o altri enti	-234,77
RISORSE VARIABILI Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (istat progettazione, avvocatura, ecc.) da quantificare a consuntivo sulla base delle sentenze favorevoli all'ente.	
Totale	80.245,23

Relativamente alla parte variabile, per l'anno 2018

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	11.300,00
<i>Totale Risorse variabili non soggette a limitazione</i>	11.300,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	11.300,00

- Che lo stanziamento così determinato, trova copertura nelle previsioni di bilancio per l'esercizio in corso e che i compensi previsti dall'articolo 67 comma 3 lettera c) Avvocatura per attività legale ex articolo 22 CCNL 14/09/2000 non saranno impegnati, confluendo pertanto in avanzo vincolato, in quanto alla data attuale non si prevede la conclusione con sentenza dei procedimenti giudiziari in corso

CONCLUSIONE

Vista la determinazione n. 429 del 28/11/2018 di costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 formulata dal responsabile del servizio di Ragioneria,

esprime parere favorevole

all'ipotesi di contratto decentrato integrativo in oggetto ritenendo:

- 1) L'ipotesi di CCDI per il 2018 conforme alle norme per la sua costituzione;
- 2) I relativi costi per l'anno 2018 opportunamente stanziati nel bilancio di previsione 2018/2020 e compatibili con i vincoli di bilancio del relativo esercizio.

L'organo di revisione

